Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 maggio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 21 MAGGIO 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano della provincia di Enna.

(3437)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 febbraio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1971
registro n. 17 Difesa, foglio n. 293

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CASTELLI Guido, nato il 10 febbraio 1910 a Gandino (Bergamo), ex caposquadra XIV Battaglione cc.nn. « Lupi di Toscana ». — Sottufficiale addetto ai rifornimenti, durante più giorni di aspri combattimenti, in cui erano impegnati i reparti del battaglione, si prodigava instancabilmente per il rifornimento di viveri e munizioni dei reparti in linea, attraverso zone scoperte e fortemente battute dal fuoco nemico, sempre esempio a tutti di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. — Scialesi quota 800, 4-9 febbraio 1941.

E' conferita al sottonotato militare la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra, concessagli dal comandante del XXIX Corpo d'armata in data 19 giugno 1919:

CHINETTI Romeo, nato il 26 febbraio 1897 a Crenna (Varese), caporal maggiore 49ª Batteria O.P.C. — Addetto al pezzo più controbattuto della batteria sotto il tiro aggiustato di medi calibri nemici che colpivano ripetutamente i dintorni della piazzuola, tranquillo nel pericolo, esatto nell'adempimento del dovere, orgoglioso che l'efficacia del proprio tiro attirasse violenta la reazione del nemico. — Casa Orsi, luglio-settembre 1918.

(4540)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 gennaio 1971, n. **267.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione conclusa a Roma il 15 novembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 48 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — RESTIVO — REALE — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA

desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due Paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una Convenzione ed hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

l'On. Prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli Affari Esteri,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA:

Il Signor Mongi SLIM, Ministro della Giustizia.

I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.

Articolo 2

Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, nè cauzione nè deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese.

Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attività è autorizzata secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti.

Titolo II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Capitolo I

Riconoscimento delle sentenze

Articolo 3

In materia civile e commerciale le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se esse rispondono alle condizioni seguenti:

a) la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione, salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa;

b) la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata.

Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione è pronunciata, il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta (90) giorni;

c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata;

d) la decisione non contenga niente che sia contrario all'ordine pubblico del Paese nel quale la sua esecuzione è richiesta; inoltre non sia contraria a una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possieda nei confronti di quest'ultimo l'autorità di cosa giudicata;

e) nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.

Articolo 4

La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata ai sensi dell'articolo precedente nei casi seguenti:

1) quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti, nel caso di indivisibilità dell'azione, era domiciliato o residente nel detto Stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della domanda;

2) quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale nello Stato dove la decisione è stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilimento o della succursale;

3) quando si tratta di una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale o alle eccezioni opposte a quest'ultima;

4) quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;

5) quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata o una successione aperta nel detto Stato;

6) quando si tratta di una controversia avente per oggetto beni situati nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;

7) quando si tratta di domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;

8) in ogni altro caso in cui la competenza è prevista da altra convenzione in vigore fra i due Stati contraenti od è fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale ammesse dalla legislazione dello Stato in cui la decisione è fatta valere.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni o quelle di un terzo Stato.

Capitolo II

Esecuzione delle sentenze

Articolo 5

Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorità dell'altro Paese, nè essere oggetto da parte di dette autorità di alcuna pubblica formalità quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarate esecutive.

Le decisioni delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro Stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo Stato.

Articolo 6

L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del Paese in cui è richiesto su domanda di una qualsiasi parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur è stabilita dalla legge del Paese in cui l'esecuzione è richiesta.

Articolo 7

La giurisdizione competente si limita a verificare se la decisione di cui è richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere

della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione.

Concedendo l'exequatur la giurisdizione competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinchè la decisione straniera riceva la stessa pubblicità come se fosse stata pronunciata nel Paese nel quale è dichiarata esecutiva. L'exequatur può essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.

Articolo 8

La decisione di esecutorietà ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione del territorio dello Stato richiesto.

Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.

Articolo 9

La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticità;

b) l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione;

c) un documento certificante che la decisione è passata in forza di cosa giudicata;

d) una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace;

e) una traduzione di tutti gli atti sopra menzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato richiedente.

Capitolo III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI E DELLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 10

Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono esservi dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell'art. 3 nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione è concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.

Articolo 11

Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presente Convenzione, che emanano da uno dei due Stati Contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione ha forza esecutiva nello Stato da cui essa emana e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Capitolo IV

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 12

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio dell'assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purchè si conformino alla legge del Paese nel quale l'assistenza sarà domandata.

Articolo 13

Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del luogo di residenza abituale se esso risiede nel territorio di uno dei due Paesi. Tale certificato sarà rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un Paese terzo.

Qualora l'interessato risieda nel Paese in cui la domanda è presentata, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorità del Paese di cui egli è cittadino.

TITOLO III

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Capitolo I

ESTRADIZIONE

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e le regole di procedura del loro diritto interno, gli individui i quali, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.

Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione.

Tuttavia, la Parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, allorchè l'altra Parte invierà per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sarà informata del seguito che sarà dato alla domanda.

Articolo 16

Saranno sottoposti ad estradizione:

1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà di almeno un anno;

2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, a una pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.

Articolo 17

L'estradizione non sarà concessa se l'infrazione per la quale è domandata è considerata dalla Parte richiesta come una infrazione politica, o come una infrazione connessa a tale infrazione.

Per l'applicazione della presente Convenzione, l'attentato alla vita del Capo dello Stato di uno dei due Paesi o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come infrazione politica.

Articolo 18

L'estradizione potrà non essere concessa se l'infrazione per la quale è richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.

Articolo 19

In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà concessa soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso con semplice scambio di lettere per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicata.

Articolo 20

L'estradizione sarà rifiutata:

a) se le infrazioni a motivo delle quali essa è domandata sono state commesse nello Stato richiesto;

b) se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello Stato richiesto;

c) se la prescrizione dell'azione o della pena si è verificata secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento del ricevimento della domanda da parte dello Stato richiesto;

d) se le infrazioni sono state commesse fuori dal territorio dello Stato richiedente da uno straniero, e la legislazione del Paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio.

La estradizione potrà essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono state giudicate in uno Stato terzo.

Articolo 21

La domanda di estradizione sarà inviata per via diplomatica.

Essa sarà accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza e sia emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta, il tempo e il luogo dove questi sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il più esattamente possibile. Vi sarà inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonchè, nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identità.

Quando si tratti di imputato vi sarà inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria.

In tal caso l'estradizione avrà luogo solamente se, secondo le autorità dello Stato richiesto, esistono delle prove sufficienti che avrebbero giustificato il rinvio a giudizio dell'individuo se il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto.

Articolo 22

In caso di urgenza, a richiesta delle autorità competenti dello Stato richiedente, si procederà all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21.

La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; essa sarà nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e in essa dovrà essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionerà l'infrazione per la quale l'estradizione è richiesta, il tempo e il luogo dove questa è stata commessa, nonchè i connotati, più precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorità richiedente sarà informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Articolo 23

Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di venti (20) giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avrà ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.

Articolo 24

Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione siano soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui l'omissione gli sembrerà suscettibile di essere riparata, avvertirà lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potrà essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.

Articolo 25

Se l'estradizione è domandata in concorrenza da più Stati sia per gli stessi fatti sia per fatti differenti, lo Stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravità del delitto e del luogo delle infrazioni.

Articolo 26

Quando si dà luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dall'infrazione o che possono servire come mezzi di prova che saranno trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o che saranno scoperti ulteriormente, a richiesta dello Stato richiedente, saranno confiscati e consegnati a questo Stato.

Tale consegna potrà essere effettuata anche se l'estradizione non può realizzarsi a seguito della evasione o della morte dell'individuo richiesto.

Saranno tuttavia riservati i diritti che i terzi avessero acquistato sui detti oggetti, i quali dovranno, se tali diritti esistono, essere restituiti allo Stato richiesto il più presto possibile e a spese dello Stato richiedente, al termine delle azioni penali esercitate in questo Stato.

Lo Stato richiesto potrà trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora esso li giudichi necessari per una procedura penale. Esso potrà ugualmente, tra-

smettendoli, porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Articolo 27

Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione.

Ogni rigetto completo o parziale sarà motivato.

In caso di accettazione, lo Stato richiedente sarà informato del luogo e della data della consegna.

In mancanza di accordo al riguardo, l'individuo estradato sarà condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che indicherà la rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.

Sotto riserva del caso previsto nel comma precedente, lo Stato richiedente dovrà far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese a contare dalla data determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Se, decorso detto termine, lo Stato richiedente non ha fatto prendere in consegna l'individuo da estradare, questo ultimo sarà messo in libertà e non potrà più essere richiesto per lo stesso fatto.

In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o il ricevimento dell'individuo da estradare, lo Stato interessato ne informerà l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati si metteranno d'accordo su una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.

Articolo 28

Se l'individuo reclamato è perseguito o condannato nello Stato richiesto per un'infrazione diversa da quella motivante la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato dovrà ciò nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 27. La consegna dell'incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sarà differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Essa sarà effettuata ad una data che sarà determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 e i commi 4, 5, e 6 di detto articolo saranno in tal caso applicabili.

Articolo 29

L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, nè giudicato in contraddittorio, nè essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un'infrazione anteriore alla consegna diversa da quella che aveva motivato l'estradizione salvo nei casi seguenti:

1) quando, avendo avuto la libertà di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei trenta (30) giorni che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale è stato consegnato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato;

2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi consenta; una domanda dovrà essere presentata a tal fine accompagnata dai documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e la menzione della possibilità che gli è stata data di inviare una memoria di difesa alle autorità dello Stato richiesto.

Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi dell'infrazione, nuovamente qualificata, permetterebbero l'estradizione.

Articolo 30

Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto sarà necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli è stato consegnato.

Articolo 31

L'estradizione, per via di transito attraverso il territorio di una delle Alte Parti Contraenti, di un individuo consegnato all'altra Parte sarà accordata su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno di tale domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un'infrazione che dà luogo ad estradizione. Non sarà tenuto conto delle condizioni previste dall'articolo 16 e relative alla durata delle pene.

Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea si applicheranno le disposizioni seguenti:

a) qualora un atterraggio non sia previsto, lo Stato richiedente avvertirà lo Stato il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'articolo 22 e lo Stato richiedente invierà una regolare domanda di transito;

b) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente invierà una domanda conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Articolo 32

Le spese determinate dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamerà nè spese di procedura, nè spese di carcerazione.

Le spese determinate dal transito in territorio di una delle Alte Parti Contraenti dell'individuo consegnato all'altra Parte saranno a carico dello Stato richiedente.

Capitolo II

COMPARIZIONE DEI TESTIMONI

Articolo 33

Qualora la comparizione personale di un testimonio sia assolutamente necessaria in un procedimento penale, le autorità competenti del Paese in cui risiede il testimonio, inviteranno quest'ultimo a rispondere alla convocazione che gli è stata inviata. In tal caso, le indennità di trasferta e di soggiorno, calcolate dalla residenza del testimonio devono essere almeno uguali a quelle previste dalle disposizioni in vigore nel Paese in cui l'escussione deve aver luogo; le autorità consolari dello Stato richiedente dovranno anticipare al testimonio, a sua richiesta, in tutto o in parte le spese di viaggio.

Nessun testimonio, quale che sia la sua nazionalità, il quale, citato in uno dei due Paesi, si presenterà volontariamente avanti ai tribunali dell'altro Paese non potrà esservi perseguito o arrestato per dei fatti o in esecuzione di sentenze anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. Tuttavia tale immunità cesserà trenta (30) giorni dopo la data alla quale l'escussione ha avuto luogo se il testimonio non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente avendone la possibilità.

Articolo 34

Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che considerazioni particolari non vi si oppongano e a condizione di rinviare i detti detenuti entro breve termine.

Capitolo III

SCAMBIO DI NOTIZIE SU SENTENZE DI CONDANNA

Articolo 35

Le Alte Parti Contraenti si daranno reciprocamente notizia delle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte nonchè delle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE

Capitolo I

CONSEGNA DI ATTI E DOCUMENTI GIUDIZIALI E EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 36

Sotto riserva delle disposizioni particolari sull'estradizione, gli atti e documenti giudiziali e extragiudiziali destinati a persone residenti sul territorio dell'una delle Alte Parti Contraenti, saranno, in materia civile, commerciale o penale trasmessi per via diplomatica normale.

Le disposizioni del presente articolo non limiteranno tuttavia, il diritto di ciascuna Alta Parte Contraente di far pervenire direttamente tramite i suoi rappresentanti diplomatici o consolari ogni atto e documento giudiziale o extragiudiziale destinato ai suoi cittadini. Nel caso di conflitto di leggi la nazionalità del destinatario, agli effetti del presente articolo, sarà determinata conformemente alla legge dello Stato sul territorio del quale la consegna deve aver luogo.

Articolo 37

Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi:

— l'autorità da cui emana l'atto;
— la natura dell'atto da consegnare;
— il nome e la qualità delle parti;
— il nome e l'indirizzo del destinatario;
— e, in materia penale, la qualificazione dell'infrazione commessa.

La nota di trasmissione sarà accompagnata da una traduzione di tutti gli atti e documenti sopra menzionati, certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello Stato richiedente.

Articolo 38

Lo Stato richiesto si limiterà ad assicurare la consegna dell'atto al suo destinatario; tale consegna sarà constatata sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello Stato richiesto e che dovrà menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorità richiedente.

Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo Stato richiesto restituirà senza indugio l'atto allo Stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo.

Articolo 39

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti prenderà a proprio carico le spese derivanti dalla consegna effettuata sul suo territorio.

Capitolo II

TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI COMMISSIONI ROGATORIE

Articolo 40

In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti dalle autorità giudiziarie e trasmesse per via diplomatica normale.

Articolo 41

L'autorità richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora questa sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 42

Le persone di cui è richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorità richiesta è tenuta a prendere nei confronti dei non comparsi tutte le misure di coercizione previste dalla sua legge in vista di costringerveli.

Articolo 43

L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applicherà le proprie leggi per ciò che concerne la forma da osservare.

Articolo 44

Su espressa domanda dell'autorità richiedente l'autorità richiesta dovrà:

1) assicurare l'esecuzione di una commissione rogatoria secondo una forma speciale se tale procedura non è incompatibile con la sua legislazione;

2) informare, in tempo utile, l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita affinchè le parti interessate possano assistervi nelle condizioni previste dalla legge in vigore nel Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.

Articolo 45

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, per ciò che concerne lo Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna, a richiesta di un'autorità giudiziaria dell'altra Parte inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul suo territorio e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 47

La presente Convenzione è applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 48

La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Tunisi.

La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

La presente Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento; essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la sua denuncia da una delle Alte Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO A ROMA, il 15 novembre 1967 in sei esemplari di cui due in lingua italiana, due in lingua araba e due in lingua francese, ciascuno dei sei testi facente ugualmente fede. In caso di divergenza fra i testi italiano e arabo il testo francese prevarrà.

Per la Repubblica italiana — FANFANI

Per la Repubblica tunisina — MONGI SLIM

Convention entre la République tunisienne et la République italienne, relative à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, à la reconnaissance et à l'exécution des jugements et des sentences arbitrales et à l'extradition.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent les deux Pays, et notamment de régler les rapports entre les deux Pays dans le domaine de la coopération judiciaire, sont convenus de conclure une Convention et ont désigné à cet effet comme leurs Plénipotentiaires:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE:

M. Mongi SLIM, Ministre de la Justice,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:

M. Amintore FANFANI, Ministre des Affaires Etrangères.

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:

TITRE I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er

Les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie du même traitement que les nationaux en matière judiciaire. Dans ce but, ils auront libre et facile accès auprès des tribunaux et ils pourront ester en justice aux mêmes conditions et dans les mêmes formes que les nationaux.

Article 2

Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des Hautes Parties Contractantes ni caution, ni dépôt, sous quelques dénominations que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le Pays.

L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou celles dont l'activité est autorisée suivant les lois de chacune des Hautes Parties Contractantes.

TITRE II

DE L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

Chapitre I

DE LA RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS

Article 3

En matière civile et commerciale, les jugements rendus par les juridictions siègeant en Tunisie ou en Italie ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Pays si elles remplissent les conditions suivantes:

a) la décision émane d'une juridiction compétente au sens de l'article 4 de la présente Convention, sauf renonciation certaine à cette juridiction par les intéressés, dans la mesure où une telle renonciation est admise;

b) la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée. Toutefois, dans le cas où la partie succombante ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat où la décision est rendue, le délai de comparution ne saurait être inférieur à quatre vingt dix (90) jours;

c) la décision est passée en force de chose jugée conformément à la loi du Pays où elle a été rendue;

d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du Pays où son exécution est demandée; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire rendue dans ce Pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée;

e) aucune juridiction de l'Etat requis n'a été saisie d'une instance entre les mêmes parties et sur le même objet antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est demandée.

Article 4

La compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat dans lequel la décision a été rendue est fondée au sens de l'article précédent dans les cas suivants:

1) lorsque, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière, le défendeur ou l'un des défendeurs, dans

le cas d'indivisibilité de l'action, était domicilié ou résidant dans cet Etat lors de la notification de l'acte introductif d'instance;

2) lorsque le défendeur, ayant un établissement commercial ou industriel ou une succursale dans l'Etat où la décision a été rendue, y avait été cité pour un procès relatif à l'exercice de l'établissement ou de la succursale;

3) lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle connexe à la demande principale ou aux exceptions opposees à celle-ci;

4) lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'état, la capacité ou les rapports de famille entre nationaux de l'Etat où la décision a été rendue;

5) lorsqu'il s'agit d'une contestation concernant la succession d'un national de l'Etat où la décision a été rendue ou une succession ouverte dans ledit Etat;

6) lorsqu'il s'agit d'une contestation portant sur des biens situés dans l'Etat où la décision a été rendue;

7) lorsqu'il s'agit d'une demande concernant des obligations nées ou à exécuter dans le territoire de l'Etat où la décision a été rendue;

8) dans tout autre cas dans lequel la compétence est prévue par une autre convention en vigueur entre les deux Etats contractants ou est fondée suivant les règles de la compétence judiciaire internationale admises par la législation de l'Etat où la décision est invoquée.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions concernant les contestations pour lesquelles le droit de l'Etat requis reconnaît comme exclusivement compétentes ses propres juridictions ou celles d'un Etat tiers.

Chapitre II

DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS

Article 5

Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre Pays ni faire l'objet de la part de ces autorités d'aucune formalité publique telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées exécutoires.

Les décisions des autorités judiciaires de l'un des deux Etats déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat donneront lieu soit à hypothèque judiciaire soit à privilège spécial conformément à la loi nationale de cet Etat.

Article 6

L'exequatur est accordé par l'autorité compétente d'après la loi du Pays où il est requis, à la demande de toute partie intéressée. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du Pays dans lequel l'exécution est demandée.

Article 7

La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision.

En accordant l'exequatur, la juridiction compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le Pays où elle est déclarée exécutoire. L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.

Article 8

La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.

Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention de l'exequatur en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui ci.

Article 9

La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire:

a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) l'original ou la copie authentifiée de l'exploit de signification de la décision;

c) un document certifiant que la décision est passée en force de chose jugée;

d) une copie authentique de la citation régulièrement notifiée à la partie qui a fait défaut à l'instance;

e) une traduction de tous les actes sus-mentionnés, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l'Etat requérant.

Chapitre III

DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ET DES TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 10

Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux Pays sont reconnues dans l'autre Pays et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 3 autant que ces conditions sont applicables. L'exécution est accordée dans les formes prévues aux articles précédents.

Article 11

Les transactions devant les autorités judiciaires compétentes au sens de la présente Convention, émanant de l'un des deux Etats Contractants son déclarées exécutoires dans l'autre après vérification que la transaction a force exécutoire dans l'Etat dont elle émane et qu'elle ne contient pas de dispositions contraires à l'ordre public.

Chapitre IV

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 12

Les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du Pays dans lequel l'assistance sera demandée.

Article 13

Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des

deux Pays. Ce certificat sera délivré par l'autorité diplomatique ou consulaire de son Pays territorialement compétente, si l'intéressé réside dans un Pays tiers.

Lorsque l'intéressé réside dans le Pays où la demande est formée, des renseignements peuvent être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du Pays dont il est national.

TITRE III

DE L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE

Chapitre I

DE L'EXTRADITION

Article 14

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer reciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants et par les règles de procédure de leur droit interne, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.

Article 15

Les Hautes Parties Contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'appréciera au moment où l'extradition est demandée.

Toutefois, la Partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis sur les territoire de l'autre Etat des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l'autre Partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La Partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Article 16

Seront sujets à extradition:

1) les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des Parties Contractantes d'une peine privative de liberté d'au moins une année;

2) les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine privative de liberté d'au moins six mois.

Article 17

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandé est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie du Chef d'Etat de l'un des deux Pays ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.

Article 18

L'extradition pourra ne pas être accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.

Article 19

En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée seulement dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignée.

Article 20

L'extradition sera refusée:

a) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis;

b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis;

c) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la legislation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis;

d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du Pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger.

L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.

Article 21

La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.

Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité.

Lorsqu'il s'agit de prévenu, il sera en outre joint l'original ou la copie authentique des dépositions des témoins et des déclarations des experts, reçues ou non sous serment par un magistrat ou un officier de police judiciaire.

Dans ce cas, l'extradition aura lieu seulement si, suivant les autorités de l'Etat requis, il existe des preuves suffisantes qui auraient justifié le renvoi de l'individu en justice, si le délit avait été commis sur le territoire de l'Etat requis.

Article 22

En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l'article 21.

La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen, à condition qu'il en reste une trace écrite; elle sera en même

temps confirmée par la voie diplomatique; elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au second alinéa de l'article 21 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

Article 23

Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de vingt (20) jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au second alinéa de l'article 21. La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Article 24

Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que toutes les conditions prévues par la présente Convention sont remplies, l'Etat requis, dans le cas où l'omission lui apparaîtra susceptible d'être réparée, avertira l'Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements.

Article 25

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité du délit et du lieu des infractions.

Article 26

Quand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.

Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l'Etat requis, le plus tôt possible et aux frais de l'Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.

L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.

Article 27

L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition.

Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.

Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit, par les soins de l'Etat requis, au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.

Sous réserve du cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader, par ses agents, dans un délai d'un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Si, au terme de ce délai, l'Etat requérant n'a pas fait recevoir l'individu à extrader, celui-ci sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.

Article 28

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 27. La remise de l'inculpé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 27 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.

Article 29

L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants:

1) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté;

2) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent; une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l'article 21 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.

Article 30

Saus dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui a été remis.

Article 31

L'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, d'un individu livré à l'autre Partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l'appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à l'extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 16 et relatives à la durée des peines.

Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:

a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au deuxième alinéa de l'article 21. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 22 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit;

b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Article 32

Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant, étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d'incarcération.

Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes de l'individu livré à l'autre Partie seront à la charge de l'Etat requérant.

Chapitre II

DE LA COMPARUTION DES TÉMOINS

Article 33

Lorsque la comparution personnelle d'un témoin est absolument nécessaire dans une instance pénale, les autorités compétentes du Pays où réside le témoin, inviteront ce dernier à répondre à la convocation qui lui est adressée. Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, doivent au moins être égales à celles allouées d'après les dispositions en vigueur dans le Pays où l'audition doit avoir lieu; les autorités consulaires de l'Etat requérant doivent avancer au témoin, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux Pays, se présentera volontairement devant les tribunaux de l'autre Pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Toutefois cette immunité cessera trente jours apres la date à laquelle l'audition a eu lieu si le témoin n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant alors qu'il en avait la possibilité.

Article 34

Il sera donné suite à la demande de comparution de témoins détenus, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.

Chapitre III

DE L'ÉCHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION

Article 35

Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour crimes et délits prononcées par les autorités judiciaires à l'encontre des nationaux de l'autre Partie ainsi que des mesures postérieures aux dites condamnations.

Ces avis seront transmis par la voie diplomatique normale.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET PENALE

Chapitre I

DE LA REMISE DES ACTES ET PIÈCES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES

Article 36

Sous réserve des dispositions particulières à l'extradition, les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, seront, en matière civile, commerciale ou pénale, transmis par la voie diplomatique normale.

Les dispositions du présent article ne sauraient toutefois porter atteinte au droit de chacune des Hautes Parties Contractantes de faire parvenir directement par le canal de ses représentants diplomatiques ou consulaires, tous actes et pièces judiciaires ou extra-judiciaires destinés à ses nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée aux effets du présent article, conformément à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.

Article 37

Les actes et pièces judiciaires ou extra-judiciaires devront être accompagnés d'un bordereau précisant, selon le cas:

l'autorité de qui émane l'acte;
la nature de l'acte à remettre;
les nom et qualité des parties;
les nom et adresse du destinataire;
et, en matière pénale, la qualification de l'infraction commise.

Le bordereau sera accompagné d'une traduction de tous les actes et pièces sus-mentionnés, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l'Etat requérant.

Article 38

L'Etat requis se bornera à assurer la remise de l'acte à son destinataire; cette remise sera constatée, soit par un récépissé dûment daté et signé de l'intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par l'autorité compétente de l'Etat requis et qui devra mentionner le fait, la date et le mode de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l'autorité requérante.

Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requis retournera sans délai l'acte à l'Etat requérant, en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

Article 39

Chacune des Hautes Parties Contractantes prendra à sa charge les frais consécutifs à la remise effectuée sur son propre territoire.

Chapitre II

DE LA TRANSMISSION ET DE L'EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES

Article 40

En matière civile, commerciale ou pénale, les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes par les autorités judiciaires et transmises par la voie diplomatique normale.

Article 41

L'autorité requise peut refuser d'exécuter une commission rogatoire lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité ou a l'ordre public du Pays où l'exécution doit avoir lieu, ou si dans l'Etat requis elle ne rentre pas dans les attributions de l'autorité judiciaire.

Article 42

Les personnes dont le témoignage est demandé sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis; en cas de non-comparution, l'autorité requise est tenue de prendre à l'égard des défaillants toutes mesures de coercition prévues par sa loi en vue de les y contraindre.

Article 43

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution des commissions rogatoires appliquera ses propres lois en ce qui concerne la forme à observer.

Article 44

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra:

1) assurer l'exécution d'une commission rogatoire selon une forme spéciale si cette procédure n'est pas incompatible avec sa législation;

2) informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le Pays où l'execution doit avoir lieu.

Article 45

L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu, en ce qui concerne l'Etat requérant, au remboursement d'aucun frais excepté les honoraires d'experts.

DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, à la demande d'une autorité judiciaire de l'autre Partie adressée par la voie diplomatique, à lui communiquer le texte des lois en vigueur sur son territoire, et, le cas échéant, tout renseignement juridique nécessaire à l'application de la présente Convention.

Article 47

La présente Convention est applicable aux crimes et délits commis postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 48

La présente Convention sera ratifiée; les instruments de ratification seront échanges aussitôt que possible a Tunis.

La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après l'échange des instruments de ratification.

La présente Convention pourra être dénoncée à tout moment; elle cessera d'être en vigueur un an après sa dénonciation par l'une des Hautes Parties Contractantes.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

FAIT À ROME, le 15 novembre 1967 en six exemplaires, dont deux en langue arabe, deux en langue italienne et deux en langue française, chacun des six textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes arabe et italien, le texte français prévaudra.

Pour la République italienne
FANFANI

Pour la République tunisienne
MONGI SLIM

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1971, n. **268**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 117, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali riuniti », con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera e in particolare l'ultimo comma dell'art. 5;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1970, n. 117, con il quale l'ospedale denominato « Ospedali riuniti » con sede in Parma, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Considerato che nel citato decreto fra gli ospedali che fanno parte dell'ente anzidetto non è stato compreso l'ospedale « Maternità » dipendente dall'istituzione di assistenza e beneficenza « Istituto illegittimi e maternità » la cui amministrazione, come quella degli altri ospedali confluiti nell'ente ospedaliero « Ospedali riuniti », era precedentemente affidata all'unico raggruppamento degli Ospedali riuniti, e che di fatto detto ospedale fungeva come funge ora da reparto di maternità dell'Ospedale maggiore che è lo stabilimento più importante di tutto il complesso per cui si evidenzia la gestione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 citato;

Atteso che il medico provinciale di Parma — classificando con proprio decreto in data 16 giugno 1969 gli Ospedali riuniti come ospedale generale regionale — ha compreso gli Ospedali riuniti unitariamente, considerando anche l'Ospedale maternità;

Visto il verbale in data 29 agosto 1969 della commissione di cui al secondo comma dell'art. 5 della citata legge n. 132, nel quale è stato individuato il patrimonio dell'Ospedale maternità che pertanto deve staccarsi dall'istituzione di assistenza e beneficenza « Istituto illegittimi e maternità » e confluire nell'ente ospedaliero « Ospedali riuniti »;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 117, di cui alle premesse, è così sostituito:

« L'ospedale denominato Ospedali riuniti ", con sede in Parma, di cui alle premesse, comprendente l'Ospedale maggiore, l'ospedale Ugolino da Neviano, l'ospedale Berzioli-Balestrieri-Faelli, l'ospedale dei bambini Godi-Piletti-Fanti, l'Ospedale maternità e l'ospedale S. Rita di Soragna, è dichiarato ente ospedaliero ».

I beni istituzionalmente destinati all'Ospedale maternità, indicati nel verbale citato in premessa nonchè i rapporti giuridici relativi a detto ospedale, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, passano nel patrimonio dell'ente ospedaliero suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **269**.

Approvazione dello statuto della fondazione « Convitto Saluto », in Palermo.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato lo statuto dell'opera pia « Convitto Saluto », in Palermo, ed in sua sostituzione viene approvato lo statuto della fondazione « Convitto Saluto ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **270**.

Estinzione della « Casa della vecchiaia dell'opera pia S. Caterina », con sede in Sant'Angelo in Vado.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa della vecchiaia dell'opera pia S. Caterina », con sede in S. Angelo in Vado (Pesaro e Urbino), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 13. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1971.

Corresponsione di un premio mensile ai giovani che, nelle zone depresse del Mezzogiorno e del Centro-nord, frequentano corsi di qualificazione per i mestieri dell'industria, dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'artigianato artistico e della pesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 424;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi per l'anno addestrativo 1970-71, della facoltà, prevista dall'articolo citato, di disporre il conferimento di premi periodici ai giovani che frequentano corsi di qualificazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai giovani che, nell'anno addestrativo 1970-71, frequentano con assiduità e diligenza i corsi di cui al successivo art. 2, è corrisposto mensilmente un premio di L. 7500 (settemilacinquecento).

Art. 2.

Il premio di cui all'art. 1 spetta ai giovani che, nei territori previsti dall'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e nelle zone delimitate a norma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, frequentano corsi di qualificazione per mestieri dell'agricoltura, dell'artigianato artistico, dell'edilizia, nonchè per i seguenti altri mestieri del settore industriale: fresatore meccanico, rettificatore meccanico, formatore fonditore, montatore riparatore apparecchiature elettroniche, alesatore, attrezzista meccanico congegnatore, litografo, analista chimico.

Il premio predetto spetta altresì ai giovani che, anche in zone diverse da quelle contemplate nel comma precedente, frequentano corsi di qualificazione nel settore della pesca.

Sono esclusi i corsi a regime convittuale e semiconvittuale ad eccezione dei corsi agricoli residenziali.

Art. 3.

La spesa di cui ai precedenti articoli è a carico del bilancio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - Gestione principale, per l'esercizio 1970-71.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

(4389)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1971.

Proroga della gestione commissariale e nomina del commissario straordinario dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, che istituisce l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede in Campobasso, con i requisiti, i poteri ed i com-

piti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1970, con il quale sono state fissate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, ed è stato nominato il commissario straordinario, nella persona del sig. dott. Antonio De Matthaeis, ispettore generale;

Considerato che non è stato possibile emanare i formali provvedimenti per la costituzione degli organi di amministrazione ordinaria, nell'attesa del completamento delle designazioni delle rappresentanze previste dalla legge per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione;

Ritenuto necessario per i predetti motivi provvedere alla proroga della gestione commissariale;

Considerato che il commissario straordinario dott. Antonio De Matthaeis, chiamato ad assolvere altro incarico di particolare onerosità ed impegno, ha chiesto di essere sostituito nell'incarico;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina di altro commissario straordinario in sostituzione del dott. Antonio De Matthaeis;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise è prorogata fino alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, che avrà luogo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Angiolino Greco, ispettore generale, è nominato commissario straordinario dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, in sostituzione del dott. Antonio De Matthaeis.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1971.

Proroga del termine per la presentazione della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012 convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1970-71;

Vista la richiesta pervenuta dai competenti organi della provincia di Catanzaro per una proroga al 31 maggio 1971 del termine di presentazione delle domande di cui sopra, fissato con il citato decreto al 30 aprile 1971;

Considerato che la predetta richiesta è stata avanzata per il ritardo verificatosi nella provincia, in dipendenza di persistenti avversità atmosferiche, delle operazioni di raccolta e di molitura delle olive della campagna 1970-71;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per accordare la proroga richiesta;

Decreta:

Nella provincia di Catanzaro, il termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1970-71 è prorogato al 31 maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1971

Il Ministro: NATALI

(4828)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Provenienze aeree dal Kenya, dall'India, dal Pakistan, dall'Indonesia, dalla Birmania, dal Nepal, dalle Filippine e dal Vietnam.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale vengono dichiarati infetti da colera il Kenya, l'India, il Pakistan, l'Indonesia, la Birmania, il Nepal, le Filippine e il Vietnam;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dal Kenya, dall'India, dal Pakistan, dall'Indonesia, dalla Birmania, dal Nepal, dalle Filippine e dal Vietnam sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Cossato

Con decreto del 28 aprile 1971, n. 5605, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Cossato, adottato dal comune stesso con deliberazioni n. 2 in data 10 febbraio 1971 e n. 3 in data 17 febbrajo 1971.

(4468)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Vigliano Biellese

Con decreto in data 29 aprile 1971, n. 9593, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Vigliano Biellese, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 60 in data 19 febbraio 1971.

(4469)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 231, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Papa Maria Linda in data 30 giugno 1965 avverso la graduatoria per il conferimento di duecentoventidue posti di insegnante tecnico-pratico nelle scuole di avviamento professionale compilata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(4414)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23, foglio n. 232, è stato:

1) respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Fiorito Carmelo Alfio in data 14 dicembre 1965 avverso denegata immissione in ruolo per posti di insegnante tecnico-pratico nella scuola di avviamento professionale a tipo agrario, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22;

2) accolto il ricorso straordinario prodotto in data 13 luglio 1966, dal medesimo insegnante e per lo stesso motivo di cui sopra.

(4415)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 19 febbraio 1971 al 28 febbraio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 206/71, 267/71, 346/71, 360/71, 378/71 e 442/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 19-2-1971 al 22-2-1971	Paesi terzi dal 23-2-1971 al 26-2-1971	Paesi terzi dal 27-2-1971 al 28-2-1971	SAMA e PTOM dal 19-2-1971 al 22-2-1971	SAMA e PTOM dal 23-2-1971 al 26-2-1971	SAMA e PTOM dal 27-2-1971 al 28-2-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci . . .	283,75 (1)	283,75 (1)	283,75 (1)	208,75 (1)	208,75 (1)	208,75 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.147,50	3.147,50	3.147,50	2.835,00	2.835,00	2.835,00
11.01-D	12	Farina di avena	3.150,60	3.150,60	3.150,60	2.838,10	2.838,10	2.838,10
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.389,35	3.389,35	3.389,35	3.076,85	3.076,85	3.076,85
	18	II. altra	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.743,75	1.743,75	1.743,75
11.01-F	22	Farina di riso	3.223,75	3.223,75	3.223,75	3.067,50	3.067,50	3.067,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	535,60	695,00	695,00	379,35	538,75	538,75
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo .	2.005,00	2.005,00	2.164,35	1.848,75	1.848,75	2.008,10
11.01-L	38	Farine altre . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 19-2-1971 al 22-2-1971	dal 23-2-1971 al 26-2-1971	dal 27-2-1971 al 28-2-1971	dal 19-2-1971 al 22-2-1971	dal 23-2-1971 al 26-2-1971	dal 27-2-1971 al 28-2-1971
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	4.590,60	4.590,60	4.590,60	4.278,10	4.278,10	4.278,10
	012	III. di orzo	3.147,50	3.147,50	3.147,50	2.835,00	2.835,00	2.835,00
	015	IV. di avena	3.150,60	3.150,60	3.150,60	2.838,10	2.838,10	2.838,10
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	023	2. altri	3.389,35	3.389,35	3.389,35	3.076,85	3.076,85	3.076,85
	025	b. altri	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.743,75	1.743,75	1.743,75
	028	VI. di riso . .	3.223,75	3.223,75	3.223,75	3.067,50	3.067,50	3.067,50
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio . .	535,60	695,00	695,00	379,35	538,75	538,75
	038	IX. di sorgo . .	2.005,00	2.005,00	2.164,35	1.848,75	1.848,75	2.008,10
	042	X. altri . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento .	4.423,10	4.423,10	4.423,10	4.266,85	4.266,85	4.266,85
	048	II. di segala .	3.317,50	3.317,50	3.317,50	3.161,25	3.161,25	3.161,25
	052	III. di orzo . .	2.676,25	2.676,25	2.676,25	2.520,00	2.520,00	2.520,00
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata .	1.764,35	1.764,35	1.764,35	1.608,10	1.608,10	1.608,10
	058	b. altra .	2.679,35	2.679,35	2.679,35	2.523,10	2.523,10	2.523,10
	062	V. di granturco .	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.735,00	2.735,00	2.735,00
	065	VI. di grano saraceno . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	751,25	1.001,25	1.001,25	595,00	845,00	845,00
	072	VIII. di sorgo .	3.056,25	3.056,25	3.306,25	2.900,00	2.900,00	3.150,00
	075	IX. altri . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.289,35	5.289,35	5.289,35	5.133,10	5.133,10	5.133,10
	082	II. di segala . .	3.959,35	3.959,35	3.959,35	3.803,10	3.803,10	3.803,10
	085	III. di orzo	4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50
	088	IV. di avena	2.679,35	2.679,35	2.679,35	2.523,10	2.523,10	2.523,10
	092	V. di granturco . .	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.735,00	2.735,00	2.735,00
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	751,25	1.001,25	1.001,25	595,00	845,00	845,00
	102	VIII. di sorgo . .	3.056,25	3.056,25	3.306,25	2.900,00	2.900,00	3.150,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.428,75	3.428,75	3.428,75	3.272,50	3.272,50	3.272,50
	112	II. di segala	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.424,35	2.424,35	2.424,35
	115	III. di orzo .	1.762,50	1.762,50	1.762,50	1.606,25	1.606,25	1.606,25
	118	IV. di avena .	1.764,35	1.764,35	1.764,35	1.608,10	1.608,10	1.608,10
	122	V. di granturco .	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.743,75	1.743,75	1.743,75
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	535,60	695,00	695,00	379,35	538,75	538,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 19-2-1971 al 22-2-1971	Paesi terzi dal 23-2-1971 al 26-2-1971	Paesi terzi dal 27-2-1971 al 28-2-1971	SAMA e PTOM dal 19-2-1971 al 22-2-1971	SAMA e PTOM dal 23-2-1971 al 26-2-1971	SAMA e PTOM dal 27-2-1971 al 28-2-1971
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo	2.005,00	2.005,00	2.164,35	1.848,75	1.848,75	2.008,10
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.086,85	6.086,85	6.086,85	5.774,35	5.774,35	5.774,35
	142	II. di segala	4.590,60	4.590,60	4.590,60	4.278,10	4.278,10	4.278,10
	145	III. di orzo	3.462,50	3.462,50	3.462,50	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	148	IV. di avena	3.466,25	3.466,25	3.466,25	3.153,75	3.153,75	3.153,75
	152	V. di granturco	3.389,35	3.389,35	3.389,35	3.076,85	3.076,85	3.076,85
	155	VI. di riso	5.521,25	5.521,25	5.521,25	5.208,75	5.208,75	5.208,75
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	981,85	1.263,10	1.263,10	669,35	950,60	950,60
	165	IX. di sorgo	3.575,00	3.575,00	3.856,25	3.262,50	3.262,50	3.543,75
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.718,75	2.718,75	2.718,75	2.406,25	2.406,25	2.406,25
	175	II. altri	1.594,35	1.594,35	1.594,35	1.281,85	1.281,85	1.281,85
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	440,00	440,00	440,00	171,25	171,25	171,25
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	12	II. non nominati	3.814,35	3.814,35	3.814,35	2.639,35	2.639,35	2.639,35
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.273,10	6.273,10	6.273,10	5.710,60	5.710,60	5.710,60
	04	b. altro	4.829,35	4.829,35	4.829,35	4.266,85	4.266,85	4.266,85
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.366,25	3.366,25	3.366,25	2.803,75	2.803,75	2.803,75
	14	b. non nominato	2.657,50	2.657,50	2.657,50	2.095,00	2.095,00	2.095,00
	21	B. torrefatto	3.003,75	3.003,75	3.003,75	2.441,25	2.441,25	2.441,25
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	04	II. amido di riso	2.002,50	2.002,50	2.002,50	408,75	408,75	408,75
	07	III. amido di frumento	2.334,35	2.334,35	2.334,35	1.271,85	1.271,85	1.271,85
	14	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	18	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	11.687,50	11.687,50	11.687,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50
	05	II. altri	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	08	B. torrefatti	11.687,50	11.687,50	11.687,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 19-2-1971 al 22-2-1971	Paesi terzi dal 23-2-1971 al 26-2-1971	Paesi terzi dal 27-2-1971 al 28-2-1971	SAMA e PTOM dal 19-2-1971 al 22-2-1971	SAMA e PTOM dal 23-2-1971 al 26-2-1971	SAMA e PTOM dal 27-2-1971 al 28-2-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	06	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	09	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi. aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato. alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	12	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	633,75	633,75	633,75	633,75	633,75	633,75
		b. altri						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) . . .	1.013,75	1.013,75	1.013,75	1.013,75	1.013,75	1.013,75
	07	2. non nominati	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	507,50	507,50	507,50	507,50	507,50	507,50
	14	b. altri	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50	2.027,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3670)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 18 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	621,92	622,42	622,28	621,92	622,30	622 —	622,50	621,92	622,42	622,37
Dollaro canadese	616,35	616,85	617,50	616,35	616,60	617,25	617 —	616,35	616,85	616,80
Franco svizzero	152,31	152,41	152,45	152,31	152,30	152,05	152,45	152,31	152,41	152,40
Corona danese	83,015	83,015	82,98	83,015	83 —	82,90	83,03	83,015	83,01	83 —
Corona norvegese	87,58	87,58	87,60	87,58	87,60	87,55	87,58	87,58	87,58	87,60
Corona svedese	120,59	120,59	120,58	120,59	120,60	120,40	120,60	120,59	120,59	120,60
Fiorino olandese	175,83	175,83	175,75	175,83	175,70	175,08	175,85	175,83	175,83	175,80
Franco belga	12,542	12,542	12,5460	12,542	12,54	12,54	12,5475	12,542	12,54	12,55
Franco francese	112,43	112,43	112,54	112,43	112,60	112,78	112,50	112,43	112,43	112,65
Lira sterlina	1504,95	1505,95	1505,20	1504,95	1505 —	1504,45	1505,75	1504,95	1505,95	1505,50
Marco germanico	175,85	175,85	175,95	175,85	175,50	176,20	175,98	175,85	175,85	175,80
Scellino austriaco	24,917	24,917	24,91	24,917	24,90	24,90	24,92	24,917	24,91	24,91
Escudo portoghese	21,90	21,40	21,94	21,90	21,90	21,85	21,93	21,90	21,40	21,85
Peseta spagnola	8,9475	8,9475	8,95	8,9475	8,95	8,94	8,95	8,9475	8,94	8,95

Media dei titoli del 18 maggio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	94,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste)	94,25
» 5 % (Beni esteri)	91,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,40
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,46
Dollaro canadese	616,925
Franco svizzero	152,43
Corona danese	83,022
Corona norvegese	87,58
Corona svedese	120,595
Fiorino olandese	175,84
Franco belga	12,545
Franco francese	112,465
Lira sterlina	1505,85
Marco germanico	175,915
Scellino austriaco	24,918
Escudo portoghese	21,915
Peseta spagnola	8,949

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla modifica dell'etichetta per l'acqua minerale « Sassovivo »

Con decreto n. 1154 del 3 maggio 1971 il sig. Evelino Massenzi, domiciliato a Foligno, provincia di Perugia, è autorizzato ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale « Sassovivo », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto A.C.I.S. n. 666 dell'8 ottobre 1957.

Le nuove etichette, di formato rettangolare, stampate su carta bianca, avranno le dimensioni di cm. 19 × cm. 11, e saranno suddivise in tre riquadri, di cui i due laterali a fondo azzurro.

Nel riquadro sinistro, delimitato da una riga rossa, dall'alto in basso, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 2 maggio 1970 dal prof. V. Del Vecchio, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma, alcune notizie sull'acqua, le proprietà terapeutiche della stessa, e gli estremi delle autorizzazioni.

Nel riquadro centrale, delimitato da una doppia riga bleu e rossa, saranno riportate, le diciture « Acqua minerale » « SASSOVIVO » in caratteri bleu, « Foligno-Perugia » in caratteri bianchi su una striscia in rosso, e sarà riprodotto il disegno che rappresenta il paesaggio montano e la veduta del chiostro dell'« Abbazia di Sassovivo », quest'ultima racchiusa in un cerchio, che figura nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto A.C.I.S. n. 666 dell'8 ottobre 1957.

Nel riquadro destro saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 2 maggio 1970 dal prof. M. Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, ed in fondo, in caratteri rossi, la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto.

(4497)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 marzo 1971, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1968 per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Italo Gori.

(4470)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuto che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il relativo concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Ritenuto che presso la borsa valori di Roma l'ultimo concorso è stato bandito con decreto ministeriale 12 agosto 1968 e che, pertanto, da tale data sono trascorsi oltre due anni;

Ritenuto che le vacanze verificatesi in tale periodo nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma ammontano a tredici;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di cui trattasi;

Uditi i pareri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli organi della borsa di Roma, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 13 (tredici) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 500 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Roma nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati

dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sara provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nello ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i

figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione che accompagna la graduatoria stessa.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1971
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 231

(4780)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1969 e nel 6° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 10 ottobre 1969, Parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2232 del 19 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 3 agosto 1970 e nel 23° Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'11 agosto 1970, Parte seconda, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con il citato decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (Tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Guido prof. ing. Angelo Raffaele, libero docente di meccanica applicata alle macchine nell'Università di Napoli;

Medici prof. Mario, ordinario di macchine nell'Università di Padova;

Santucci ing. Fernando, ispettore generale (Tabella *E*);

Manzia ing. Francesco, direttore di divisione (Tabella *E*).

Membro aggiunto:

Martini prof.ssa Maria, ordinaria di lingua e letteratura tedesca nell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma.

Segretario:

Greffi dott. Oliviero, consigliere di 1ª classe (Tabella *B*).

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 1.000.000 (unmilione).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
Registro n. 13 *Poste, foglio n.* 141

(4436)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1970, registro n. 30 Difesa, foglio n. 167);

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi:

Presidente:

ten gen dell'Arma aeronautica - ruolo servizi in servizio permanente effettivo Guagliardo Vincenzo.

Membri:

generale di brigata aerea a disposizione Sanfilippo Vincenzo, per gli esami di storia, geografia e topografia;

ispett. gen. Parisi Domenico, per gli esami di cultura generale;

colonn. dell'Arma aeronautica - ruolo servizi in servizio permanente effettivo De Luca Sante, per gli esami di cultura militare aeronautica;

magg. del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici in servizio permanente effettivo Giusti Alberto, per gli esami di matematica, fisica e chimica.

Segretario e membro supplente:

ten. colonn. dell'Arma aeronautica - ruolo servizi in servizio permanente effettivo Fazzi Alessandro.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

ten. colonn. del Corpo di commissariato - ruolo commissariato in servizio permanente effettivo Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

cap. dell'Arma aeronautica - ruolo servizi in servizio permanente effettivo Cappelli Franco, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

cap. dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti in servizio permanente effettivo Lavorenti Severino, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 209

(4375)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Roma si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Roma, con inizio il giorno 24 maggio 1971, alle ore 9.

(4986)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5050, del 2 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1970 in provincia di Como;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso anzi indicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Lombardo dott. Antonino, ispettore generale veterinario;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica e patologia medica veterinaria;

Corsico prof. Giuseppe, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Molteni dott. Luciano, veterinario consorziale di Mariano Comense.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Como, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 5 maggio 1971

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(4765)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.